



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 295 DEL 25/11/2021

**OGGETTO: SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE - NOLEGGIO OPERATIVO
SERVER E SISTEMA DI BACKUP/DISASTER RECOVERY - ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DITTA ELBAINFORMATICA S.A.S.**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2021 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Richiamate, altresì, le seguenti Determinazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa:

- n.82 del 15/05/2018, con la quale viene approvato il ricorso alla procedura di cui all'art. 63 c. 2 lett. b) punto 2 del D.LGS. 50/2016, per ragioni attinenti all'assenza di concorrenti per motivi tecnici, per l'affidamento tramite procedura negoziata diretta sul portale del MEPA del servizio di noleggio operativo di un nuovo server e di una infrastruttura di backup dedicata, nonché di tutti i servizi aggiuntivi ed ulteriori rispetto alla mera fornitura dei macchinari, da effettuarsi tramite l'inoltro alla ditta Elba Informatica S.a.s. di Portoferraio di una richiesta di offerta a corpo sull'importo dei due canoni mensili relativi ai due prodotti oggetto di noleggio, per un importo complessivo di € 700,00 oltre IVA;
- n.92 del 08/06/2018, con la quale viene affidato alla ditta Elba Informatica s.a.s. di Portoferraio (LI) il servizio di noleggio operativo di cui al punto precedente a seguito di procedura negoziata diretta n. 266943, effettuata sul MEPA, assumendo contestualmente i necessari impegni di spesa al Capitolo 101080403000/0 per le annualità 2018, 2019 e 2020 del Bilancio di previsione pluriennale 2018/2020, dando altresì atto che la spesa relativa alle successive annualità sarebbe stata prevista ed impegnata sui bilanci di competenza;

Dato atto che le condizioni contrattuali presenti all'interno della procedura negoziata prevedevano, nel corso degli anni, la rimodulazione dei canoni mensili di noleggio operativo come segue:

- i primi n.36 canoni mensili al costo di € 700,00 oltre IVA (€ 550,00 per il noleggio del server e € 150,00 per il noleggio del macchinario per il backup dei dati) per il servizio di locazione dei due prodotti e di tutti i servizi aggiuntivi ed ulteriori rispetto alla mera fornitura dei macchinari;
- i successivi n.24 canoni mensili al costo di € 200,00 oltre IVA, offerti a seguito dell'avvenuto ammortamento del costo delle apparecchiature fornite in noleggio, quale quota dovuta per tutte le attività aggiuntive ed ulteriori di manutenzione e configurazione rispetto alla mera fornitura dei macchinari;

Rilevato che, con propria Determinazione N.87 del 27.04.2021, veniva effettuato a favore della ditta Elba Informatica s.a.s l'impegno di spesa relativo a n. 6 mensilità, per il periodo da gennaio a giugno 2021 compreso, dando contestualmente atto che l'impegno di spesa dei successivi n.24 canoni offerti al costo di € 200,00 oltre IVA, a seguito dell'avvenuto am-

mortamento del costo delle apparecchiature fornite in noleggio, e relativi alle attività aggiuntive ed ulteriori di manutenzione e configurazione rispetto alla mera fornitura, sarebbe stato effettuato con successivo atto;

Vista la nota protocollo N.10018 del 21.07.2021, allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, con la quale la Ditta Elba Informatica s.a.s comunica a questo Ente l'avvenuto ammortamento, al 30 giugno 2021, del costo delle apparecchiature fornite in noleggio, confermando in € 200,00 oltre IVA mensili il costo dei successivi 24 canoni di noleggio, per il periodo dal mese di luglio 2021 al mese di giugno 2023 compreso;

Richiamata la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22.12.2010, nella quale si precisa, con riferimento all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che il CIG (Codice Identificativo Gara) è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto;

Richiesto ed ottenuto dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente CIG per il contratto in oggetto: **Z3A34140B0**;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, è stata richiesta all'impresa la dichiarazione circa l'attivazione di un conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche e che sono state verificate le condizioni per il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari (prot. n.15076 del 24.10.2011);

Riscontrata la regolarità contributiva della ditta Elba Informatica S.a.s. per ciò che concerne il versamento sia dei contributi INPS che dei premi e accessori INAIL, attestata dal DURC protocollo INPS_27351660 in scadenza il 03.12.2021;

Ritenuto opportuno:

- proseguire il servizio di noleggio oggetto del presente atto, affidato ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett b) punto 2 del D.LGS. 50/2016, per ragioni attinenti all'assenza di concorrenza per motivi tecnici, ed a seguito di procedura negoziata diretta effettuata sul MEPA, alla ditta Elba Informatica s.a.s., P. IVA 00484680491, sede legale in via Carpani n. 189, Portoferraio (LI);
- procedere ai necessari impegni di spesa nei confronti della ditta Elba Informatica s.a.s., così individuati:
 - € 1.464,00, relativi al periodo luglio-dicembre 2021, sull'annualità 2021;
 - € 2.928,00 sull'annualità 2022;
 - € 1.464,00, relativi al periodo gennaio-giugno 2023, sull'annualità 2023;

imputandoli al Codice di Bilancio 01/08/1030207/004 Capitolo 101080403000/0 del Bilancio di Previsione 2021/2023, le cui annualità presentano congrua disponibilità, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile negli anni di riferimento;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile,
- i pagamenti relativi agli impegni in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per gli esercizi 2021/2023;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa:

1. di proseguire il servizio di noleggio operativo di un server e di un'architettura di backup/disaster recovery dedicata, comprensivo di servizi di assistenza a corredo ed ulteriori rispetto alla mera fornitura dei macchinari, affidato ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett b) punto 2 del D.LGS. 50/2016, per ragioni attinenti all'assenza di concorrenza per motivi tecnici, ed a seguito di procedura negoziata diretta effettuata sul MEPA, alla ditta Elba Informatica s.a.s., P. IVA 00484680491, sede legale in via Carpani n. 189, Portoferraio (LI);
2. di effettuare a favore della ditta Elba Informatica s.a.s i seguenti impegni di spesa:
 - € 1.464,00, relativi al periodo luglio-dicembre 2021, sull'annualità 2021;
 - € 2.928,00 sull'annualità 2022;
 - € 1.464,00, relativi al periodo gennaio-giugno 2023, sull'annualità 2023;

imputandoli al Codice di Bilancio 01/08/1030207/004 Capitolo 101080403000/0 del Bilancio di Previsione 2021/2023, le cui annualità presentano congrua disponibilità, in

quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed è esigibile negli anni di riferimento;

3. di attestare il rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)